



COMUNE DI ARCOLE

POLIZIA LOCALE

Provincia di Verona

Piazza Marconi, 1 – 37040

P.I. 01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 0457639625 – fax 0457635532 - email: polizia.locale@comune.arcole.vr.it

OGGETTO: DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

IL SEGRETARIO

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitano l'uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolano la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

PRECISATO che presso curve e incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni (mais in particolare) non devono elevarsi da un metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

RITENUTO che tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTI gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" in base al quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art. 50, comma 10°, del d.lgs. n° 267/2000;

DISPONE

- Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora.
Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sul marciapiedi.
I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica;
- Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di falcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;
- Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino.

Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 148,00 a € 594,00, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con mezzo meccanico, la potatura delle siepi in questione e qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, sulle bacheche pubbliche e nei mezzi di informazione e di stampa locale.

Gli agenti di Polizia Municipale e Locale e gli ufficiali della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 29.08.2009

IL SEGRETARIO
Dott. Bignone Alberto